

Prof. n. 90/SL
28.01.13



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DISTACCATA DI PARTINICO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 415/2009 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
promossa

DA

COMUNE DI PARTINICO (Avv.ti Cafogero Amato e Antonio Geraci);

attore

CONTRO

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. s.p.a. (Avv. Salvatore Landa);

convenuta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/09.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale del 22 maggio
2012, al quale si rinvia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il Comune di Partinico proponeva op-
posizione avverso il decreto ingiuntivo numero 97/09 emesso dal Tribunale di Pa-
lermo, Sezione Distaccata di Partinico, il 22 luglio 2009 con cui gli era stato ingiunto
il pagamento della somma di € 7.243.325,62 (oltre interessi e spese del procedimen-
to) in favore della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. a titolo di residuo corrispet-


UFF. LEGALITÀ COP. 13
Sett. Serv. Amm. e Trib.

n. 415/09

n. 224/12

n. 1747/12

n. 34/11



Matilde Campo

tivo (detratto l'acconto già versato) del servizio di raccolta dei rifiuti espletato negli anni 2006, 2007 e 2008. L'attore contestava la pretesa creditoria azionata deducendo che la ricorrente aveva emesso unilateralmente ed arbitrariamente fatture per importi superiori a quelli espressamente pattuiti nel contratto sottoscritto l'11 novembre 2005 e nell'allegato Piano Industriale ed eccepiva altresì la mancata esecuzione di alcune delle prestazioni contrattuali. Chiedeva, conclusivamente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la riduzione delle somme ingiunte alla luce delle previsioni contrattuali e delle denunciate inadempienze e, in via subordinata e riconvenzionale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria. Precisava che i Comuni aderenti alla Società d'Ambito avevano l'obbligo di intervenire finanziariamente per coprire tutti i costi dei servizi erogati, anche nell'ipotesi di loro variazione rispetto alle previsioni del Piano Industriale; rilevava che il Comune di Partinico, approvando i bilanci della società, aveva riconosciuto i maggiori costi sostenuti nell'espletamento del servizio; contestava infine il proprio inadempimento contrattuale imputando al Comune di essere venuto meno al proprio dovere di collaborazione previsto dall'art. 21 del contratto di servizio.

Espletata una consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. Salvatore Lodato ed esaminati i testimoni indicati dalle parti, queste precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 22 maggio 2012 e la causa veniva posta in decisione all'esito della scadenza dei termini di rito indicati dall'art. 190 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente presa in considerazione la questione pregiudiziale relativa alla

Partinico

Metri 62

giurisdizione di questo Tribunale, questione non sollevata dalle parti, ma rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 30, primo comma, L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Sul punto va rilevato che viene in rilievo nel caso di specie una controversia in materia di pubblici servizi (quale è quello concernente la raccolta dei rifiuti solidi urbani) concernente canoni, indennità od altri corrispettivi, espressamente esclusa dalla giurisdizione del giudice amministrativo alla luce della statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004. Una tale esclusione si argomenta, in particolare, dalle norme espresse in materia di concessioni ed appalti di pubblici servizi. Nel primo caso, alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità, contenuta nella citata sentenza n. 204 del 2004, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (v. per tutte S.U. ord. 6.3.2009 n. 5456; S.U. 8.10.2008 n. 24785). Quanto alla materia degli appalti pubblici, la controversia relativa al pagamento dei corrispettivi di un contratto, appunto, di appalto di pubblici servizi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, ritenendosi applicabile il principio generale di cui all'art. 113 Cost., per il quale la tutela dei diritti soggettivi va chiesta al giudice ordinario (per tutte S.U., ord. 22.8.2007 n. 17829; v. anche S.U. 18.11.2008 n. 27346).

Né può venire in rilievo, per escludere la giurisdizione di questo Tribunale, il D.L. 23 maggio 2008, n. 90, art. 4 convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 35 del 2010, ha dichiarato infondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 90 del 2008, art. 4 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), converti-

to, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123, sollevata in riferimento all'art. 103 Cost., comma 1. La norma prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con i comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati; ed aggiunge che tale giurisdizione è estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati. La Corte ha però chiarito che l'espresso riferimento normativo ai comportamenti della pubblica amministrazione deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo, e non anche quelli meramente materiali, posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di un'attività autoritativa, concludendo che quando vengono in rilievo questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte dell'amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall'amministrazione stessa non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma impugnata e rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nella specie, la controversia ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. per le prestazioni svolte da quest'ultimo con riferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in dipendenza del contratto di servizio stipulato *inter partes* l'11 novembre 2005. Trattasi all'evidenza di pretese pecuniarie nascenti da un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale le questioni dedotte sono di natura meramente patrimoniale, come tali al di fuori della giurisdizione del giudice amministrativo anche sotto il profilo esaminato. Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Art. 103 Cost.

Venendo al merito della controversia, è bene anzitutto ricordare qual è la natura di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo: e cioè ricordare che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che ha posizione sostanziale di attore - e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che invece assume posizione sostanziale di convenuto (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n. 11417). In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve dunque essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.

Ciò posto, mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che la domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dall'inadempimento, mirando tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto (cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001). Dunque, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento (o la risoluzione o il risarcimento del

Art. 6

danno), si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore: in tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altro inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: Cassazione sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98)

Venendo, sulla base di tali considerazioni, ad esaminare il caso di specie, va rilevato come sia incontestata la circostanza che la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., quale società consortile a capitale pubblico operante nell'Ambito Territoriale Ottimale PA.1, abbia svolto in favore del Comune di Partinico, negli anni 2006, 2007 e 2008, il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani in esecuzione del contratto di servizio stipulato *inter partes* l'11 novembre del 2005.

A fronte di tale servizio, come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio e dalla relazione del C.T.P. dott. M. Cusumano, per il periodo in contestazione la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. ha richiesto il pagamento di un corrispettivo complessivo (comprensivo di IVA al 10%) pari ad € 11.899.840,73 (così desunto dal quadro di raffronto contenuto a pag. 11 della relazione del Consulente dell'Ufficio senza tenere conto degli importi riferiti al 2009, che esulano dal presente giudizio).

È dimostrato che il Comune di Partinico non ha provveduto al versamento dell'intero importo richiesto dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., bensì al pagamento della minor somma di € 7.853.963,73 (anche questa desunta dal quadro di raffronto contenuto a pag. 11 della relazione del Consulente dell'Ufficio senza tenere conto degli importi riferiti al 2009), attraverso 42 fra i 45 mandati di pagamento allegati alla propria memoria istruttoria.

Ora, il Comune si è specificamente doluto, per giustificare il proprio rifiuto di versare

Partinico S.p.A.

alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. tutti gli importi richiesti, della difformità di tali importi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel Piano Industriale. La doglianza è fondata.

Il contratto di servizio sottoscritto tra le parti rinvia proprio all'allegato Piano Industriale per la determinazione non solo della modalità di espletamento e gestione del servizio affidato alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. (artt. 3 e 11) ma anche del relativo corrispettivo che viene chiaramente identificato, nel primo comma dell'art. 5, in "quella indicato nel Piano Industriale, ricavato con le modalità nello stesso esplicitate". Il successivo terzo comma precisa che tale corrispettivo sarebbe stato soggetto a revisione annuale, in relazione al costo della vita e ad eventuali revisioni del medesimo Piano Industriale, ed i necessari aggiornamenti sarebbero stati comunicati, dalla Società al Comune, ai fini delle "connesse modificazioni al Piano Industriale" entro il mese di settembre di ogni anno, onde consentire all'Amministrazione comunale di prenderne atto, secondo le modalità dell'art. 13 del contratto di servizio. Con disposizioni che trovano quale esatti corrispondenti gli articoli 6 e 26 dello Statuto sociale, è dunque espressamente contemplata nel contratto di servizio la possibilità di un aggiornamento e/o revisione del Piano al fine di adeguarne le previsioni alle concrete possibilità di esecuzione della prestazione ed ai costi consequenziali. Ma dal momento che è pacifico che non si sia mai addivenuti ad una revisione delle previsioni del Piano la verifica dell'ammontare del corrispettivo spettante alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. per il servizio prestato fra il 2006 ed il 2008 non può che essere operata alla stregua delle originarie disposizioni del Piano Industriale. Va osservato, a tal riguardo, che il Piano Industriale descrive uno "scenario di progetto" indicativo della quantità (83.027.288 Kg) di rifiuti producibili nel periodo 2005 - 2009, ripartendoli tra i Comuni dell'A.T.O. e determinando le corrispondenti quote

Art. 6.2

percentuali pertinenti a ciascun Comune (v. Tab. 5.5. a pag. 15 del Piano Industriale) Distingue quindi i costi attinenti alla gestione del servizio (quantificati, dopo una ricostruzione analitica delle singole voci: personale, mezzi, attrezzature, servizio post - raccolta, in complessivi € 14.152.337,51), ripartendoli percentualmente tra i Comuni con le quote già fissate nella Tab. 5.5; ed i costi attinenti alla gestione della società ed alla struttura aziendale (quantificati in euro € 426.500,00), ripartendoli tra i Comuni e la Provincia Regionale di Palermo quali azionisti secondo le quote fissate nella Tab. 5.1 che individua le modalità di ripartizione del capitale sociale. Gli importi attribuiti al singolo Comune, per le due voci indicate, sono riassunti per le singole voci nella Tab. 17.3 di pagina 71. Da questa tabella risulta che la quota dei costi a carico del Comune di Partinico, nella fase gestionale 2005 - 2009, come da contratto è pari a complessivi € 2.809.422,76 annui, di cui € 2.792.266,06 quale costo per la gestione del servizio ed i restanti € 97.156,70 quale costo per la gestione della società, il tutto oltre I.V.A. al 10% (= € 3.178.365,03 annui).

Ora, richiedendo per il periodo in contestazione l'importo complessivo di € 11.899.840,73 anziché la minor somma di € 9.535.095,09 (= € 3.178.365,03 x 3), palesemente la società opposta ha provveduto a calcolare i corrispettivi richiesti per il servizio prestato in favore dell'ente locale fra il 2006 ed il 2008 in misura difforme dalle modalità stabilite nell'art. 5 del contratto di servizio.

A fronte di tale certezza - che del resto la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. non ha in sé e per sé contestato - la ricorrente ha comunque rivendicato la legittimità di tutte le richieste avanzate in fase monitoria deducendo l'inapplicabilità dei corrispettivi previsti dal Piano Industriale allegato al contratto di servizio e rilevando, al riguardo, che le previsioni del Piano avevano carattere meramente programmatico e si riferivano ad uno "scenario di progetto" con l'indicazione dei relativi costi risponden

Motti G.M.

te ad una situazione a regime ottimale raggiungibile solo nel 2009, e perciò rivelatosi del tutto inadeguato a compensare le diseconomie affrontate negli anni necessari al raggiungimento dell'obiettivo fissato. Ha precisato che i Comuni, giusta la previsione contenuta nell'art. 6 dello Statuto sociale, erano in ogni caso obbligati a compensare ogni variazione fra i costi indicati nel Piano e quelli effettivamente sostenuti. Ha detto, ancora, che il Comune di Partinico aveva approvato i bilanci di esercizio degli anni 2006 e 2007 riconoscendo i maggiori costi sostenuti per l'espletamento del servizio. Tali difese sono prive di pregio.

Ed invero, quanto all'inadeguatezza delle previsioni del Piano Industriale rispetto ai costi realmente affrontati per la gestione del servizio, come giustamente sottolineato anche dal Consulente dell'Ufficio, il capitolo 19.2 del Piano Industriale riconosce di configurare soltanto uno scenario di progetto che, per le incertezze prevedibili durante la fase transitoria, avrebbe creato delle diseconomie e tuttavia proprio "in quest'ottica" giunge ad una tariffa mediata nel quinquennio di attività, precisando che "il surplus ricevuto dalla tariffa versata dai Comuni nelle disponibilità della Società d'Ambito nei primi anni di attività rispetto agli effettivi standard quali-quantitativi di servizio deve considerarsi come il ristoro per le diseconomie rilevate. Viceversa il deficit degli anni successivi deve intendersi compensato dalla capacità acquisita dalla società stessa di 'fare impresa' e poter pertanto garantire un efficace servizio con un po' meno risorse disponibili", e chiude ricordando la possibilità - ed anzi il dovere - di apportare al Piano tutte le variazioni sostanziali necessarie per adattarne le previsioni programmatiche alla realtà del tempo e delle circostanze, variazioni che invece non sono mai state apportate e conseguentemente recepite, anche solo per silenzio-assenso, da parte dei Comuni interessati, come stabilito dall'art. 13 del contratto di servizio. Il criterio di perequazione dei costi relativi all'erogazione del servizio richiamato dai

M. G. G.

già citati artt. 6 e 26 dello Statuto Sociale e l'obbligo di ciascun socio di partecipazione alle spese generali di amministrazione stabilito dall'art. 7, poi, a differenza di quanto sostenuto dalla società opposta, non impongono affatto ai Comuni di intervenire finanziariamente per coprire i costi dei servizi erogati anche nell'ipotesi di loro variazione rispetto alle condizioni economiche del Piano Industriale; si limitano a richiamare il fatto che l'impegno finanziario derivante dalla partecipazione alla Società è quantificato, esattamente come stabilito nel Piano Industriale (tabelle 17.1, 17.2 e 17.3), in relazione ad un Ambito Territoriale cui i singoli Comuni partecipano per quote percentuali presuntivamente legate alla quantità di rifiuti immessi ed ai servizi espletati all'interno di ogni realtà locale "prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio" (art. 6), ed è imposto altresì ai singoli soci di contribuire alle spese per il funzionamento della macchina societaria ed aziendale "proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della Società" (art. 7).

Infine, premesso che i bilanci, a norma dell'art. 2709 c.c., fanno prova tutt'al più contro l'imprenditore e non a suo favore (rimanendo peraltro impregiudicata la loro libera valutabilità da parte del giudice), non appare pertinente, nel caso di specie, il principio della generale vincolatività delle deliberazioni assembleari nei confronti dei soci per la prima - elementare - considerazione che la presente controversia non trova fondamento nel rapporto sociale sussistente tra la società ricorrente e gli enti pubblici che la compongono e non investe le posizioni debitorie e/o creditorie scaturenti da tale rapporto; trova invece la propria *causa petendi* nel rapporto contrattuale a mezzo del quale i singoli Comuni hanno provveduto ad affidare alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani all'interno del loro territorio ed ha ad oggetto esclusivamente il versamento di corri-

Art. 6

spettivi di prestazioni negoziali: nella misura in cui i primi sono stati effettivamente concordati e le secondo sono state effettivamente espletate. Tale considerazione conduce alla necessaria conclusione che ogni eventuale modifica del contenuto delle prestazioni dovute e/o dei costi corrispondenti avrebbe dovuto passare *inter partes* attraverso la rimodulazione dei rispettivi diritti ed obblighi con la modifica del contratto di servizio stipulato e delle previsioni del Piano industriale allo stesso allegato. A ciò si aggiunga che i bilanci prodotti (quelli relativi agli esercizi 2007 e 2008), lungi dal configurare una precisa assunzione di oneri economici da parte dei singoli Comuni soci tale da configurare un qualche riconoscimento del valore economico delle prestazioni espletate dalla società in favore dei singoli soci, si limita piuttosto ad indicare il disavanzo di esercizio legato all'intera struttura d'Ambito. La sua approvazione, siccome prospettata dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., non risulta avere dunque mai investito chiari e circostanziati crediti della società verso il Comune di Partinico, sicché non può in radice sostenersi - come invece sembra adombrare la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. - che le successive contestazioni mosse dal Comune avverso i corrispettivi richiestigli in adempimento del contratto di servizio contravvengano in qualche modo al divieto per il socio di *venire contra factum proprium*.

Ritenuto, in conclusione, che la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., per il servizio prestato in favore del Comune di Partinico fra il 2006 ed il 2008, non possa pretendere dal Comune di Partinico più dell'importo convenzionalmente stabilito in € 9.535.095,09, l'importo già versato dal Comune, pari ad € 7.853.963,73 non appare comunque soddisfacente del credito della società ricorrente, neppure alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata dal Comune.

L'ente territoriale, infatti, si è doluto anche della inadeguata esecuzione, da parte del-

Nota Cont.

la società opposta, di talune delle prestazioni indicate nell'art. 3 del contratto di servizio (specificamente la pulizia delle caditoie stradali, lo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata, la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche). Alla luce degli accertamenti compiuti dal nominato Consulente dell'Ufficio, fondatamente l'opponente ha eccepito il parziale inadempimento dell'opposta al contratto concluso *inter partes*.

Ed invero, gli accertamenti eseguiti dall'ing. S. Lodato hanno verificato che la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. ha effettuato un servizio difforme da quello previsto dal Piano Industriale. E' emerso, in particolare, che la società "si è prevalentemente occupata della raccolta non differenziata dei rifiuti urbani e, in maniera trascurabile, della raccolta differenziata" tant'è che "i quantitativi relativi a questa fase dell'attività ed i conseguenti ricavi sono stati sempre inferiori rispetto a quelli ipotizzati nel Piano Industriale".

La società opposta, pur gravata del relativo onere alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, non ha prodotto alcun elemento utile per contrastare le valutazioni espresse dal Consulente dell'Ufficio così dimostrando il proprio integrale corretto adempimento. Come giustamente sottolineato dal Consulente e dal Comune nel corso del giudizio, la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. si è limitata a produrre sintetici prospetti non accompagnati da documentazione specifica e precisa (quali libri cespiti, libri presenze, rapporti di servizio, libri matricola etc.) attestante le modalità concrete di espletamento del servizio per ogni singola tipologia di raccolta prevista in contratto né altri elementi attestanti il numero dei mezzi impiegati, le ore e/o i giorni in cui gli stessi hanno lavorato nei diversi servizi di raccolta effettuati. Né le fatture né i bilanci prodotti aggiungono elementi utili di valutazione, poiché le prime non contengono alcuna descrizione delle attività specificamente eseguite ed i secondi so-

Avv. G. L.

no analogamente privi di idonea documentazione di supporto dei costi indicati. Quanto, poi, all'esito delle prove testimoniali indicate dalle parti, le stesse si sono limitate a confermare l'esistenza di disfunzioni, nel periodo considerato, sia in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti sia in ordine alle restanti prestazioni concordate, di cui del tutto genericamente è stata riferita l'esecuzione. Non si può pertanto non condividere, conclusivamente, l'affermazione del Consulente secondo cui *"per l'assenza di espliciti riferimenti descrittivi dell'attività della Società di servizio, è attendibile l'affermazione del Comune sul mancato adempimento della medesima Società, in riguardo alle altre prestazioni (spazzamenti stradali, spurgo fognature etc.) previste dall'art. 3 del contratto di servizio"*; evidenziando peraltro che è ammesso dalla stessa Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., nella nota prot. n. 1236 del 9 febbraio 2009 prodotta dal Comune, che solo a partire da quel momento si è provveduto all'esecuzione della pulizia delle caditoie stradali.

Accertato, dunque, il parziale inadempimento della società opposta alle obbligazioni scaturenci dal contratto di servizio, deve rilevarsi ch'esso non può ritenersi determinato, come invece sostenuto negli scritti difensivi della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., dalla presunta concorrente violazione, da parte del Comune, degli obblighi di collaborazione per esso previsti dagli artt. 34 e 21 del contratto di servizio.

Per ciò che concerne l'accertata carenza, in difformità da quanto previsto dal Piano Industriale, di isole ecologiche e/o centri di raccolta per l'ottimizzazione della raccolta differenziata, come già sottolineato, i quantitativi relativi alla raccolta differenziata sono sempre stati inferiori, nel periodo considerato, a quelli ipotizzati nel Piano industriale negli stessi anni e per essi, peraltro, il Piano prevedeva, alla pagina 48, soltanto l'utilizzo delle già esistenti strutture dei Comuni di Montelepre ed Isola delle Femmine. A differenza di quanto sostenuto dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U.

Atti C. n.

s.p.a., dunque, assai poco significative sono state le ricadute logistiche nelle modalità di espletamento del servizio determinate dall'assenza sul territorio comunale delle suddette strutture.

Per ciò che concerne, poi, l'abbandono selvaggio, da parte degli utenti, dei rifiuti sia urbani che speciali al di fuori degli appositi contenitori e spesso anche in siti abusivi e la scarsa vigilanza apprestata al riguardo dall'Amministrazione comunale - di cui effettivamente la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. ebbe reiteratamente a lamentarsi con le note prodotte in atti - queste stesse note evidenziano che lungaggini e disagi si sono verificati solo nell'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non anche nell'apprestamento del servizio di raccolta differenziata e/o degli altri servizi contemplati dall'art. 3 del contratto di servizio.

Il parziale inadempimento dell'opposta al contratto concluso *inter partes* ha reso dunque legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la disposta sospensione del pagamento del corrispettivo richiesto dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. e giustifica il fatto che l'ente locale versi alla società ricorrente un corrispettivo minore rispetto a quello contrattualmente stabilito.

Non disponendo di alcun elemento certo in grado di pervenire ad una valutazione analitica del minor valore della prestazione resa dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., in via equitativa la stessa può esprimersi nella percentuale del 10% tenendo conto del carattere comunque limitato, rispetto all'oggetto complessivo del contratto (art. 3), che hanno assunto le inadempienze specificamente lamentate dall'Amministrazione ma anche, con riferimento alla insufficiente raccolta differenziata, del fatto che, aldilà delle generiche dichiarazioni rese dall'ing. Nunzio Lo Grande, non è effettivamente apprezzabile in quale misura il Comune abbia a sua volta assolto, in collaborazione con la società opposta, all'educazione ambientale dei pro-

Nota del G.L.

pri cittadini.

Giova evidenziare come, a fronte della prova del parziale inadempimento della Servizi Comunali Integrati R.S.II. s.p.a. e quantificazione il corrispondente valore in termini di minor servizio reso, la società opposta ha reiteratamente insistito, perché le fossero accordate tutte le somme richieste in fase monitoria, sul fatto che per effettuare le minori prestazioni accertate, ha comunque dovuto sostenere tutti i costi indicati nelle prodotte fatture, in altri termini che le somme richieste sono comunque remunerative delle prestazioni in concreto effettuate. E' anche questo, infatti, che la società sottintende allorquando, nella comparsa di costituzione, insiste sull'obbligo dei Comuni di intervenire finanziariamente per coprire i costi dei servizi erogati anche nell'ipotesi di loro variazione rispetto alle previsioni del Piano Industriale precisando di avere regolarmente provveduto ad indicare nei bilanci sociali tutti i costi relativi agli esercizi 2006 e 2007; ed è quanto la società deduce allorquando insiste sul fatto che i disagi scaturiti dall'errato conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e dall'assenza degli appositi luoghi di stoccaggio delle frazioni differenziate dei rifiuti, hanno fatto lievitare i costi del servizio reso; è quanto la società vuole infine dimostrare allorquando ricorda i costi effettivi del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del gasolio utilizzato dai mezzi di raccolta.

Senonché, appare evidentemente inammissibile il tentativo della società di addossare all'amministrazione comunale la eventuale variazione di spesa connessa all'espletamento del servizio con modalità difformi da quelle previste nel documento contrattuale e, per il rinvio nello stesso contenuto, nel Piano Industriale, quale frutto di maggiori costi di gestione derivanti dagli incrementi di spesa legati al mancato raggiungimento degli obiettivi di Piano previsti per gli anni in contestazione in relazione alla raccolta differenziata.

Marta G.

Appare poi dirimente il fatto - ripetutamente sottolineato sia dal Consulente dell'Ufficio che dal Comune di Partinico - che la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. non ha neppure dimostrato di avere in concreto sostenuto tutti i costi rivendicati, necessitando tale dimostrazione di una documentazione idonea ad attestare con precisione e chiarezza le effettive modalità di espletamento delle prestazioni rese e le relative risorse impiegate quotidianamente per ogni singola frazione merceologica e/o servizio, sì da mettere il Consulente dell'Ufficio nelle condizioni di disporre dei riepiloghi del personale impiegato, dei noleggi effettuati, dei mezzi e delle attrezzature adoperati, e di verificare conseguentemente la congruità fra le prestazioni compiute e le spese dichiarate.

Ed infatti, laddove ha dedotto le maggiori spese effettuate nel servizio di raccolta, non ha fornito di queste alcuna chiara ed analitica dimostrazione. Neppure i maggiori costi ipoteticamente sostenibili per la denunciata carenza di impianti di smaltimento, centri di raccolta ed isole ecologiche oltre che per le lungaggini derivanti dall'errato conferimento dei rifiuti da parte degli utenti - di cui si è già sopra sottolineata, comunque, la irrilevanza nella valutazione del corretto adempimento da parte della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. - sono stati suffragati da documenti, fatture, contratti etc. da cui potere rilevare e quantificare l'aggravio dei costi di gestione. Ed infine, anche in relazione all'allegato lievitamento, negli anni in contestazione e sempre in relazione alle previsioni del Piano Industriale, del prezzo del gasolio, non si è raggiunta alcuna dimostrazione delle concrete quantità di carburante acquistato né dei relativi prezzi unitari di acquisto.

Né per vero la corrispondenza fra le prestazioni compiute in favore del Comune di Partinico e le spese complessive dichiarate può discendere automaticamente dai bilanci della società per tutte le considerazioni già svolte in precedenza.

Avv. G. L.

In definitiva, dal credito della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. nei confronti del Comune di Partinico per il servizio prestato fra il 2006 ed il 2008, contrattualmente pari ad € 9.535.095,09, deve essere anzitutto detratta la somma di € 953.509,51 - e cioè l'equivalente monetario, equitativamente stimato nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, delle prestazioni che la Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. non ha dimostrato di avere adeguatamente eseguito -, pervenendo all'importo di € 8.581.585,58. Da questo va detratto l'acconto già versato, pari a complessivi € 7.853.963,73, e l'ulteriore importo di € 53.315,94 corrispondente al costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per l'espletamento, nel periodo considerato, del servizio di pulizia delle caditoie stradali, in merito al cui ammontare nessuna specifica contestazione è stata avanzata dalla società opposta; con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna del Comune al pagamento dell'importo di € 704.393,36, pari al differenziale indicato (€ 674.305,91) sommato a quegli € 30.087,45 oggetto della fattura n. 183 del 18 dicembre 2007 che si riferiscono a servizi di natura straordinaria (esulanti dall'oggetto del contratto) nei cui riguardi nessuna contestazione specifica è stata formulata né in ordine all'esecuzione della prestazione né in ordine al costo richiesto.

Per il Comune

Va a questo punto rilevato come l'accertato parziale inadempimento della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., oltre ad avere reso legittima, in forza dell'eccezione di cui all'art 1460 cod. civ., la sospensione del pagamento del prezzo giustificando altresì la riduzione del corrispettivo finale, rende illegittima la richiesta della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. di versamento, sulla residua somma dovuta, degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pa-

gamento nelle transazioni commerciali) con la decorrenza indicata dall'art. 4.

Va osservato a tal riguardo come sia ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità (si vedano in proposito Cass. n. 175 del 10/01/1983, Cass. n. 8567 del 28/09/1996, Cass. n. 14926 del 21/06/2010) il principio secondo cui la parte che si avvale legittimamente del suo diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra non può essere considerata in mora e non è, perciò, tenuta al pagamento degli interessi moratori e degli eventuali maggiori danni subiti dall'altra parte per il mancato adempimento, nei termini previsti dal contratto, di quanto a lei dovuto, non essendo applicabile in tal caso l'art. 1224 cod. civ., che ricollega alla mora del debitore il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora e dei maggiori danni conseguenti all'omesso pagamento della prestazione pecuniaria.

Né potrebbe pervenirsi ad una soluzione differente nella materia dei ritardi nelle transazioni commerciali di cui al citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dal momento che anche nell'ambito di tale disciplina, alla stregua dell'art.3, il creditore non ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori quando il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento nel prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Devono dunque ritenersi applicabili anche *in subjecta materia* quelle disposizioni di carattere generale che escludono la responsabilità del debitore quando la controparte non abbia adempiuto alla propria obbligazione, come appunto nell'ipotesi in cui, in presenza di un inadempimento del creditore, appaia conseguentemente giustificata la condotta del debitore che sospenda l'esecuzione della propria prestazione, in conformità al disposto dell'art. 1460 c.c., escludendosi in tal caso la responsabilità negoziale posta a base dell'obbligo di corrispondere gli interessi di mora.

Art. 1176
Cod. Civ.

Ne discende che nel caso di specie sulle somme che, all'esito del giudizio, risultano ancora residualmente dovute dal Comune di Partinico decorrono soltanto gli interessi corrispettivi, al tasso legale, ex art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data della presente decisione la quale, dopo avere riconosciuto la legittimità della sospensione da parte del Comune del pagamento del corrispettivo contrattuale in ragione dell'accertato inesatto inadempimento della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a., ha rideterminato il credito residuo della società ricorrente fungendo, rispetto ad esso, da condizione di esigibilità della relativa prestazione.

Visto l'esito della lite, il difetto del primo dei requisiti necessari per la liquidazione dei danni richiesti dall'opposta ex art. 96 cod. proc. civ. (la totale soccombenza della parte contro cui la domanda è proposta) impone il rigetto della relativa domanda.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nella valorizzazione del fatto che, all'esito del giudizio, la fondatezza della domanda creditoria proposta in fase monitoria dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. è stata sì ridotta dall'accoglimento dell'opposizione proposta dal Comune di Partinico, ma anche per effetto di consistenti pagamenti successivi alla notifica del decreto ingiuntivo, appare giusto lasciare integralmente a carico dell'opponente le spese della fase monitoria come ivi liquidate ed operare invece la parziale compensazione (nella misura equitativamente stimata del 50%) delle spese giudizio di opposizione, con la conseguente condanna del Comune di Partinico a rifondere alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. solo metà di esse, liquidate nella misura in concreto dovuta in complessivi € 11.580,15, di cui € 11.576,25 per compenso professionale ed € 3,90 per spese, oltre IVA e CPA come per legge. La liquidazione è operata alla stregua di quanto disposto

M. G. S.

dal nuovo regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, il quale, in virtù dell'art. 41, si applica a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e, dunque, a prescindere dal momento in cui è stata espletata l'attività professionale. Vanno analogamente ripartiti per metà ciascuna fra le parti gli esborsi resisi necessari per l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, come liquidati con decreto di pagamento del 15 luglio 2011.


P.Q.M.


Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

- 1) revoca il decreto ingiuntivo numero 97/09 emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, il 22 luglio 2009;
- 2) condanna il Comune di Partinico al pagamento in favore della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. dell'importo di € 704.393,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
- 3) lascia a carico del Comune di Partinico le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo, e lo condanna al pagamento in favore della Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. della somma di € 11.580,15, oltre IVA e CPA come per legge, a titolo di rimborso di metà delle spese sostenute nel giudizio di opposizione, compensandone la restante metà;
- 5) pone gli esborsi della consulenza tecnica d'ufficio, liquidati con decreto di pagamento del 15 luglio 2011, a carico di ambedue le parti, per metà ciascuna.

Così deciso in Partinico, in data 21 dicembre 2012.

Il Giudice

Matilde Corippo






TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Distaccata PARTINICO
Via Papa Paolo VI° - Tel. 0918783622 Fax 091878352

In corso di registrazione sentenza n° 522
del 21/11/67/13/2002 Corte di Cassazione.

R.G. n° 115/08

Sent. n° 221/12

Applicate € 11.000 x 2
sull'originale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente
richiesti.

Partinico, 11/11/2012

Firmato

Il Funzionario Giudiziario

*Il Funzionario Giudiziario
Fincazzola*

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva
richiesta dall'Avv. Salvatore Lento
nell'interesse di Servizi Comunali Tur. Veget. R.S.M.

Partinico li,

Il Funzionario Giudiziario



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO
SEZIONE DISTACCATATA DI PARTINICO

A richiesta come in atti, lo sottoscritto Ufficiale
Giudiziario _____ ho notificato
copie del presente atto al Sig. Giuseppe R. Neri
in nome di Simone R. Neri
mediante consegna fatta, nel suo domicilio, a mani di
Alfredo Vito
esso convivente, stante la sua temporanea assenza
addì 4/01/2013.

S. Morrey



COMUNE DI PARTINICO

(Provincia di Palermo)

Settore Segreteria Generale

Ufficio affari legali e contenzioso

Tel. e fax 091-8908542

Mail : stafflegalepartinico@gmail.com

Prot. N. 369 / A.L.

Partinico 18/06/2017

OGGETTO: Causa Comune di Partinico C/Servizi Comunali integrati . Impugnazione bilancio anno solare 2012. Tribunale Palermo sez. specializzata in materia di imprese

Al Resp.le Settore LI., PP. E Ambiente

SEDE

In relazione al procedimento in oggetto, si trasmette, per i provvedimenti di competenza l'ordinanza resa dal Giudice D.ssa Spiga di sospensione della delibera del 17/09/2013 di approvazione del bilancio anno 2012, e di nomina del ctu D.ssa Marcella Ferraro.

Il l nominato C.T.U. , presterà giuramento all'udienza del 29/06/2017, si invita pertanto la S.V. a nominare il consulente tecnico di parte prima della data indicata o entro la data di inizio delle operazioni peritali.

Si resta in attesa di riscontro

Tanto per dovere d'ufficio.

Il Responsabile dell'ufficio
Dott.ssa Scana Anita

TRIBUNALE di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
r.g. 14108-1/2016

Il Giudice, letto il ricorso ex art. 2378/2379 c.c. promosso dal Comune di Partinico nei confronti di Servizi Comunali Integrati RSU s.p.a. in liquidazione, la comparsa di costituzione di parte resistente, esaminati gli atti causa, sentite le parti, emette la seguente

Ordinanza

Il Comune di Partinico, socio di Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. in liquidazione, con la citazione introduttiva del giudizio di merito nel quale si innesta la richiesta di sospensione ex art. 2378 co. 3° c.c. in esame, impugna la delibera assembleare del 17 settembre 2013 di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012.

Parte ricorrente, premettendo di rivestire il duplice ruolo di socio e contraente della società convenuta in virtù del contratto di servizio stipulato tra le parti, lamenta la non corretta redazione del bilancio laddove, nella indicazione dei crediti della società verso i Comuni, "*sorti a fronte delle prestazioni di servizio rese nei confronti dei Comuni soci*", è indicato l'importo di 12.125.072,00 euro di cui 11.590.503,00 riferibili all'esercizio al 2011, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti svolto in suo favore.

Ha infatti evidenziato che con sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico del 21-31 dicembre 2012, il decreto ingiuntivo del complessivo importo di 7.243.325,62 euro emesso in relazione al servizio reso dalla società per gli anni 2006-2008, era stato revocato, con condanna del Comune al pagamento del minor importo di 704.393,36 euro oltre gli interessi legali sino al soddisfo.

Di detta pronuncia, intervenuta prima della chiusura dell'esercizio, e divenuta definitiva prima dell'approvazione del bilancio, così come di quella resa in analogo giudizio promosso dal Comune di Isola delle Femmine (e nel quale era stato rideterminato il credito vantato dalla società nei confronti del Comune attore), non si era tenuto conto nella redazione del bilancio approvato, mentre il fondo rischi per i contenziosi, era stato aumentato di soli 50.000,00 euro, in modo non adeguato al complessivo credito litigioso.

Tale illegittima appostazione aveva consentito alla società di esporre un utile fittizio pari 77,00 euro, mentre la corretta redazione del bilancio avrebbe imposto una chiusura in perdita di circa 7.000.000,00 euro.

Secondo quanto allegato in citazione, e richiamato nella domanda cautelare, i criteri di calcolo del costo del servizio di raccolta dei rifiuti fissati nella sentenza indicata operavano non solo per il periodo oggetto del giudizio (2006-2008), ma anche per i crediti maturati successivamente al 2008, e che pertanto il bilancio, anche sotto tale profilo, avrebbe dovuto tenere conto della decisione divenuta definitiva.

Il Comune lamenta l'ulteriore illegittimità del bilancio per non aver tenuto conto del credito da esso vantato e pari a 1.084.651,56 per anticipazioni effettuate negli esercizi precedenti, e pari a 1.553.198,41 euro quale quota di competenza delle anticipazioni ex art. 45 L.R. 11/2010, entrambi riconosciuti dalla stessa società con nota del 30 settembre 2012, nonché del credito di 1.212.118,81 euro corrispondente alla somma versata in eccedenza rispetto a quella ritenuta dovuta dal Tribunale nella sentenza richiamata.

In relazione al *periculum in mora* ha poi evidenziato che il fallimento di AMIA s.p.a., nella qualità di creditore di SCIRSU aveva avviato procedura esecutiva nei suoi confronti, ritenendolo erroneamente terzo debitore, ottenendo ordinanza di assegnazione di somme



Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. in liquidazione, eccipisce l'inammissibilità della domanda cautelare non avendo la delibera in questione alcuna efficacia esecutiva

Nel merito sostiene la correttezza del bilancio approvato in quanto la sentenza richiamata alla data del 31 dicembre 2012 non era ancora divenuta definitiva; era stato previsto un congruo accantonamento del fondo rischi contenziosi per servizi resi e nella relazione al bilancio era fatta compiuta menzione dei contenziosi pendenti con i diversi Comuni.

In ogni caso doveva tenersi conto che secondo lo statuto sociale (art. 6 e 7) il costo di gestione del servizio integrato dei rifiuti sarebbe stato comunque "ribaltato" sui Comuni quali soci, in virtù della clausola di contribuzione alle perdite derivanti dall'insufficiente remunerazione di tali attività.

**

Va preliminarmente affermato che la sospensione di cui all'art. 2378 c.c. può essere validamente esercitata anche in relazione a delibere di approvazione dei bilanci, e in generale in relazione alle delibere non implicanti una fase di attuazione, dovendo interpretarsi il termine "esecuzione" (utilizzato dall'art. 2378 co. 3° c.c.) riferibile non soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale.

Una diversa interpretazione – considerato che l'art. 35 d. lgs. 5/03 attribuisce agli arbitri, ai quali secondo l'art. 34 è possibile devolvere solo "le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale", il potere "di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera" finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili. Ne consegue che pure le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di approvazione del bilancio possono essere sospese ex art. 2378 co. 3° c.c.

Parimenti non può costituire ostacolo all'ammissibilità della domanda cautelare, come invece sostenuto da parte resistente, la circostanza che la richiesta sospensione della delibera impugnata, non sarebbe idonea ad assicurare all'istante la realizzazione dell'interesse ad una diversa redazione del bilancio.

Deve infatti osservarsi come la sospensione realizza l'effetto immediato di privare di efficacia la delibera, con conseguente vincolatività per la società dei diversi criteri di redazione del bilancio nonché per le determinazioni successive che su detta delibera si fondino.

Nel merito deve rilevarsi come tutte le censure mosse da parte ricorrente (ed integranti autonome domande di nullità della delibera impugnata da vagliare separatamente), integrano ipotesi di illiceità ex art. 2379 c.c. della delibera, in quanto assunta in violazione delle norme di redazione del bilancio dirette a tutelare anche l'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto.

La sanzione di nullità opera non soltanto se la violazione determina una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte (Cfr. Cass. 11544/2008).

Ciò posto devono ritenersi condivisibili i rilievi che si fondano sulla mancata considerazione della sentenza n. 222/2012 ai fini della determinazione del credito verso il Comune di Partinico e sulla mancata previsione di un adeguato fondo rischi in relazione alla sentenza n. 220/2012.

Il credito della società nei confronti del Comune di Partinico in relazione al contratto di servizio concluso tra le parti, per il periodo 2006-2008, giusta sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di Partinico, del 31 dicembre 2012, è stato infatti rideterminato in

704.393,36 euro oltre gli interessi legali sino al soddisfo, in luogo di quello portato dalle fatture emesse da Scirsu e sulla base delle quali è stato determinato il complessivo credito sino al 2012.

Di detta circostanza il bilancio avrebbe dovuto tenere conto, a prescindere dalla impugnabilità (a quella data) della sentenza

Tale principio si ricava dalla previsione di cui all'art. 2423 bis n.4 c.c. che prescrive che nella redazione del bilancio si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; e dall'art. 2428 co. 3 n. 5 che impone di indicare nella relazione sulla gestione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

In ogni caso risulta troncante la circostanza che alla data dell'approvazione del bilancio, la sentenza era passata in giudicato e conseguentemente pur se nella relazione al bilancio si fa menzione della sentenza citata e di altre rese in analoghi giudizi promossi dai Comuni soci, con manifestata volontà di proporre appello, i principi di veridicità correttezza e prudenza di cui all'art. 2423 bis c.c., imponevano, alla data del 17 settembre 2013 (data di approvazione del bilancio) di tenere conto della sentenza oramai divenuta definitiva per mancata impugnazione.

La determinazione del credito maturato verso il Comune di Partinico sino all'anno 2012 in relazione al servizio di raccolta dei rifiuti (e quindi quale sommatoria del credito maturato negli anni precedenti ivi compreso il periodo oggetto del giudizio definito), avrebbe quindi dovuto essere rideterminato tenendo conto del giudicato intervenuto.

Nè vale ad escludere la dedotta nullità del bilancio la previsione dello statuto che (art. 6) fa obbligo ai Comuni soci di partecipare al costo di ciascun servizio principale in proporzione alla quota di partecipazione, così come la invocata natura mutualistica della società, posto che tale previsione si limita a stabilire il criterio di ripartizione dei costi tra i soci (in modo proporzionale alla partecipazione), senza incidere sulla disciplina pattizia di determinazione del relativo "costo del servizio", che resta fissata nel contratto di servizio concluso tra le parti (e come poi rideterminato nella sentenza richiamata).

Sussiste inoltre, sulla base della sommaria deliberazione qui condotta, ed impregiudicata ogni valutazione all'esito del giudizio di merito, e il *fumus* della domanda di nullità avanzata anche in relazione all'ulteriore censura che si riferisce agli anni successivi al 2008.

Ed invero la sentenza ha stabilito che in assenza di modificazioni del piano industriale, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 13 del contratto di servizio, il corrispettivo pattuito doveva intendersi fissato in quello previsto nel piano industriale e quindi in 3.178.365,03 annui.

Se è vero che tale statuizione e il conseguente giudicato, è stata resa nel giudizio riguardante il solo periodo dal 2006 al 2008, di tale principio avrebbe dovuto comunque tenere conto il bilancio anche per gli anni successivi, in ragione del richiamato principio di prudenza di cui all'art. 2423 c.c.

A fronte della statuizione contenuta nella sentenza richiamata, della mancata modificazione del piano industriale (circostanza non contestata nel presente giudizio anche in relazione agli anni successivo al 2008), della pendenza di altri giudizi diretti ad accertare il medesimo principio per gli anni successivi, il bilancio avrebbe dovuto applicare il criterio dettato dal Tribunale con statuizione divenuta definitiva, anche per gli anni a venire.

Risulta poi non corrispondente al principio di prudenza l'adeguamento dell'accantonamento del fondo rischi per i contenziosi menzionati nella relazione al bilancio (ed in assenza di alcuna svalutazione del relativo credito), essendo previsto un accantonamento pari a soli 99.662,00 euro per il contenzioso con il Comune di Isola delle Femmine a fronte del credito *sub iudice* (alla data di approvazione del bilancio) 1.335.227,32 euro (dato dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello riconosciuto come dovuto dalla sentenza n. 220 del 31 dicembre 2012), senza alcuna adeguata valutazione in relazione al possibile esito del giudizio (poi

rivelatosi sfavorevole per la società, giusta sentenza della Corte d'appello confermativa della sentenza resa in prime cure).

Conseguentemente anche sotto tale profilo sussiste il fumus della doglianza esposta dal Comune.

Non paiono invece fondate, allo stato, le ulteriori censure.

In relazione alla mancata considerazione in bilancio delle somme che il Comune di Partinico assume di aver versato nel corso del giudizio indicato e di cui il Giudice non avrebbe tenuto conto, anche in eccedenza rispetto al dovuto, deve osservarsi, da un lato, come la prova dei relativi pagamenti avrebbe comunque dovuto essere offerta nel relativo giudizio, e dall'altro che non si dispone in questa sede di sufficienti elementi per poter svolgere la relativa verifica. Quanto al credito per anticipazioni effettuate dai diversi Comuni, e ai pagamenti effettuati dalla Regione ex art. 45 L.R. 11/2010, la censura, allo stato, non pare sorretta dal *fumus boni iuris*, posto che detti crediti risultano comunque indicati rispettivamente a pag. 16 della nota integrativa in bilancio e a pag. 22 della relazione al bilancio, come "*debiti verso i comuni soci fruitori del servizio per l'anticipo dei costi del personale, per l'uso dei mezzi in comodato, per l'utilizzo degli autoparchi e verso il Comune di Partinico per l'utilizzo della discarica di Baronina*" e nella relazione di gestione (pag.20 e 22).

La verificata fondatezza delle censure sopra elencate, determina l'accoglimento della domanda cautelare.

Il Comune di Partinico ha allegato, quanto al *periculum in mora*, che l'indicazione del credito in misura superiore a quello reale la espone illegittimamente alla procedura esecutiva promossa dal fallimento di Amia s.p.a., quale creditore di Scirsu.

A prescindere dall'esistenza di ulteriori e diverse voci di credito di Scirsu nei confronti del Comune di Partinico (in virtù delle previsioni dello statuto sociale di cui agli artt. 7), non può negarsi che il Comune vanta un interesse meritevole di tutela acchè il bilancio registri correttamente il proprio debito verso la società, sia quale socio che quale contraente del contratto di servizio.

D'altra parte va ribadito come la non corretta redazione del bilancio determina una situazione di apparenza non veritiera anche nei confronti di soggetti terzi alla compagine sociale ed idonea quindi a falsare la percezione della reale situazione patrimoniale della società.

Nella valutazione comparativa di cui all'art. 2378 c.c., tra il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera impugnata ed il pregiudizio che la società subirebbe per effetto della relativa sospensione, preminente risulta quello del Comune (corrispondente peraltro ad un interesse generale alla veridicità dei dati riportati nei bilanci sociali), in ragione della refluenza significativa della posta illegittimamente annotata sul risultato di esercizio, e della possibile esposizione al rischio di azioni esecutive illegittime (impregiudicate le altre ragioni creditorie vantabili dalla società nei confronti del Comune).

Va quindi disposta la sospensione dell'efficacia della delibera del 17 settembre 2013 di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Spese al merito.

p.q.m.

sospende l'efficacia della delibera del 17 settembre 2013 di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012,

spese al merito

Palermo, 20 maggio 2017

Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice del Tribunale di Palermo dott. Claudia Spiga in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. n. 193/2009 conv. con modifiche dalla L. 24/2010 e del decreto legislativo n. 82/2005 e succ. modificazioni e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia n. 44/2011.

Tribunale Ordinario di Palermo

Sezione specializzata in materia di imprese

r.g. 14108/2016

Il Giudice Claudia Spiga, nel giudizio a margine indicato

Tra

COMUNE DI PARTINICO (Avv. COSTA MARIA RITA ORNELLA)

e

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (Avv. BATTILORO VINCENZO)

Emette la seguente

ORDINANZA

Ritenuto necessario disporre c.t.u. per accertare, alla luce delle contestazioni mosse da parte attrice, e sulla base degli atti depositati dalle parti, la corretta redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 ed in particolare a verificare, secondo i criteri di cui all'art. 2423 c.c., la corretta appostazione: del credito vantato dalla società nei confronti del Comune di Partinico scaturente dal contratto di servizio concluso tra le parti, del credito verso il Comune di Isola delle Femmine; dei debiti verso i Comuni soci;

p.q.m.

nomina c.t.u. la dott.ssa Marcella Ferraro;

fissa per giuramento l'udienza del 29 giugno 2017 ore 11,00.



Palermo, 23 maggio

Il Giudice
Claudia Spiga

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice del Tribunale di Palermo dr. Claudia Spiga, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193 e s.m. con modificazioni dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e s.m. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 4

Prot. 1155/A.1.
del 08.08.17

Avv. Maria Rita Ornella Costa
Via G.L. Bernini n. 59 - PALERMO
PEC mariaritaornellacosta@pecavvpa.it



COMUNE DI PARTINICO
Staff legale
SEDE

OGGETTO: Relazione
giudizio impugnazione bilancio e esecuzione curatela fall. Amia

Le due controversie, quella relativa alla esecuzione presso terzi nella quale il Comune è stato chiamato quale terzo pignorato dalla curatela del fallimento Amia in quanto debitore della società SCIRSU - ATO Rifiuti e quella relativa alla impugnazione del bilancio sono strettamente connesse ed hanno riflessi con riferimento alla posizione di indebitamento dell'amministrazione comunale.

La curatela del Fallimento Amia, vantando un credito di svariati milioni di euro nei confronti della Società SCIRSU Ato Rifiuti ha incoato nei confronti di essa debitrice un pignoramento presso terzi nei confronti di una serie di terzi pignorati e tra gli altri anche i comuni del comprensorio dell'ATO (tra l'altro soci della società), compreso il Comune di Partinico.

Quest'ultimo, poiché i rapporti di dare/avere intercorrenti con la società SCIRSU erano e sono tutt'ora controversi, per come oltre si dirà, formulava una dichiarazione di terzo negativa.

Ma il creditore Curatela del Fall. AMIA chiedeva l'accertamento dell'obbligo del terzo sulla scorta del bilancio 2012 della società SCIRSU (ultimo bilancio approvato), dal quale si evinceva che la società vantava una serie di crediti nei confronti tra l'altro, anche del Comune di Partinico. Dal bilancio sembrava evincersi in particolare che il Comune di Partinico fosse debitore per circa 12 milioni di euro.

Il Comune, con il patrocinio della sottoscritta proponeva opposizione all'esecuzione evidenziando che ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo un bilancio non può assumere alcuna valenza probatoria, per il semplice fatto che viene redatto sulla base degli atti contabili e, per quanto riguarda le poste creditorie, sulla base delle fatture emesse, che tuttavia possono anche essere emesse illegittimamente ovvero essere oggetto di contestazione. Ed infatti, nel caso specifico SCIRSU fatturava a ruota libera in maniera del tutto avulsa dal contenuto del contratto di servizio intercorrente con il Comune e conseguentemente tale fatturazione determinava in apparenza dei crediti della società nei confronti del comune. Per di più il bilancio SCIRSU del 2012 non teneva conto di un giudicato intervenuto tra le parti e riguardante i rapporti di dare/avere al 2008 tra la società ed il comune, giudicato che aveva eliso l'asserito credito della società nei confronti del Comune di ben 7 milioni di euro (somma appostata nel bilancio 2012 in seno alle passività pregresse, cioè relative alle annualità precedenti).

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Costa".

Inoltre, poiché nel corso del giudizio il Comune aveva comunque effettuato delle rimesse alla società sempre relative al periodo controverso, è risultato addirittura che sulla scorta della sentenza in questione ed a fronte dei successivi pagamenti, al 2012 il Comune fosse addirittura creditore della società.

(quest'ultima non ha mai voluto prendere atto del giudicato e, soltanto dopo la notifica dell'atto di citazione per impugnazione del bilancio, agosto 2016, di cui infra, finalmente si è decisa ad emettere una nota di credito, la n. ICS/2016 del 8/11/2016 per l'importo di ben € 3.338.156,94 con la causale "ai sensi della sentenza 221/2012" !!)

Ciò comportava che la società SCIRSU, fortemente indebitata, sulla scorta di quanto appostato in bilancio, poteva far fronte ai propri debiti semplicemente a mezzo di asseriti crediti appostati in bilancio, in modo che il creditore di SCIRSU (fall. Amia) ha ritenuto di poter aggredire i crediti (asseriti in bilancio) nei confronti dei Comuni ed anche di Partinico.

Abbiamo sostenuto nei nostri scritti difensivi che con questo meccanismo SCIRSU avrebbe potuto pagare i propri debiti sussistenti con propri crediti insussistenti, creando notevole danno alle amministrazioni comunali del comprensorio, che addirittura avrebbero potuto rischiare il dissesto finanziario.

Praticamente già questo solo e semplice elemento avrebbe dovuto indurre il Tribunale a non tenere conto del bilancio ai fini dell'accertamento dell'obbligo del terzo Comune di Partinico nei confronti di SCIRSU. Tuttavia il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di assegnare il credito in favore della Curatela del Fallimento AMIA.

Quindi, in teoria la Curatela potrebbe azionare il provvedimento di assegnazione nei confronti del Comune terzo pignorato onde soddisfare il proprio credito nei confronti di SCIRSU.

Neppure il reclamo avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in fase cautelare ha travolto tale provvedimento di assegnazione.

È stato comunque iniziato il giudizio di merito relativo alla opposizione all'esecuzione, giudizio che tutt'ora è in corso onde scongiurare l'eventuale esecuzione della Curatela fall. Amia nei confronti del Comune. Lo stesso verrà chiamato all'udienza 17 aprile 2018.

Nel frattempo, poiché il bilancio, che, seppur a parere di questa difesa non probatorio, non era ancora definitivo, è stato impugnato dal Comune di Partinico proprio per veder riconosciuta la erroneità ed illegittimità dell'appostamento in contabilità della fatturazione emessa a ruota libera dalla società SCIRSU, in maniera del tutto svincolata dal rapporto contrattuale e ciò, nonostante il Tribunale con sentenza n. 221/2012 avesse invece statuito che la società non potesse fatturare in maniera difforme alle pattuizioni contrattuali.

L'unico modo per evitare di dover pagare debiti insussistenti (dei 12 milioni di debiti di cui in bilancio ben 7 milioni sono stati cancellati con sentenza del Tribunale passata in giudicato n. 221/2012) quindi è quella di dimostrare la erroneità del bilancio 2012 di SCIRSU.

Il giudizio di impugnazione del bilancio porta il n. 14108/2016.

Onde attribuire efficacia all'azione proposta, è stata avanzata anche una domanda cautelare per la sospensione della delibera di approvazione del bilancio, in modo appunto da sospenderne gli effetti, sia con riferimento alla possibilità di approvazione di bilancio successivo, sia soprattutto onde tutelare la posizione del Comune

nell'eventualità in cui la curatela AMIA dovesse decidere di azionare il provvedimento di assegnazione.

Con ordinanza del 20/24-05-2017 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda cautelare avanzata da questa difesa e, con un provvedimento ampiamente motivato, ha sospeso l'efficacia della delibera di approvazione del bilancio mostrando di aver sposato la tesi esposta nell'interesse del Comune di Partinico, almeno in fase cautelare.

Nel frattempo, nel giudizio ordinario di impugnazione del bilancio il Giudice ha anche ammesso la richiesta di c.t.u. contabile formulata da questa difesa e tendente ad accertare la fondatezza di tutte le censure formulate in ordine alla redazione del bilancio stesso.

Al giudizio da noi curato è stato riunito altro giudizio analogo incoato dai Comuni di Trappeto e Balestrate, ed inoltre è stato spiegato intervento da parte del Comune di Isola delle Femmine.

Con provvedimento riservato del 13 luglio 2017, reso ad integrazione di quello di ammissione della c.t.u., il Giudice ha chiaramente dettato le linee cui il c.t.u. deve attenersi, che corrispondono perfettamente alla linea difensiva del Comune, secondo cui *la verifica di corretta redazione del bilancio demandata al c.t.u. deve tenere conto che il costo del servizio di gestione dei rifiuti, resta disciplinato dal relativo contratto di servizio e che pertanto gli esborsi non remunerati dai Comuni contraenti, costituiscono per la società una voce di costo da annoverare non quale credito verso i Comuni, bensì quale gestione in perdita del servizio.*

Il giuramento del c.t.u. è fissato per il 26.10.2017.

Sia il provvedimento cautelare di sospensione della delibera di approvazione del bilancio, sia quello di ammissione della c.t.u. sia quello integrativo del quesito al c.t.u. lasciano prevedere una prognosi positiva per il Comune nel senso che le risultanze della c.t.u., redatta secondo le direttive del Giudice come sopra riportate, determineranno la revisione delle poste di dare/avere tra la società SCIRSU ed il Comune di Partinico. Ciò ovviamente con riferimento al periodo relativo al bilancio e quindi al 2012.

Ma questo avrà refluenza soprattutto con riferimento alla esecuzione incoata dalla curatela del Fallimento AMIA. Infatti si provvederà a depositare nel giudizio di opposizione all'esecuzione gli atti relativi al giudizio di impugnazione del bilancio, onde rendere edotto il Giudice della opposizione alla esecuzione della cronicità del provvedimento di assegnazione di un credito inesistente di SCIRSU verso il Comune di Partinico, e quindi travolgere il provvedimento di assegnazione in favore della curatela del fallimento AMIA.

Va altresì considerato che il principio espresso dalla sentenza definitiva n. 221/2012 e poi confermato dai provvedimenti resi dal Giudice della impugnazione del bilancio, secondo cui la società avrebbe dovuto attenersi al contenuto del contratto di servizio nella fatturazione verso il Comune, ricopre anche valenza per le annualità successive al 2012.

Ed infatti è in corso altro giudizio affidato al patrocinio di altro legale teso proprio alla declaratoria di quanto sopra.

Ad oggi, si rileva che l'importo di circa 12 milioni di euro quali crediti della società verso il Comune di Partinico, è stata elisa dalla sentenza 221/2012 per circa 7 milioni e che ulteriori 3 milioni e 300 mila euro sono stati oggetto della nota di credito del 2016.



Va anche precisato che nel frattempo il Comune ha effettuato rimesse alla società e che la Regione Siciliana ha erogato anticipazioni e conseguentemente dai conteggi emerge addirittura un credito del Comune, salvo verificare le annualità successive.

Su queste ultime, però, come già detto, va applicato il principio già affermato del rispetto del contratto di servizio.

Si ritiene di poter essere quindi fiduciosi con riferimento alla tutela della posizione economica del Comune.

Distinti saluti.

Palermo, li 27.07.2017.



Avv. M.R.Ornella Costa



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE CIVILE
SPECIALEZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA

composto dai signori:

dott.ssa	Caterina	Niello	Presidente
dott.ssa	Daniela	Galazzi	Giudice
dott.ssa	Rachele	Montredi	Giudice rel. est.

all'esito della camera di consiglio svoltasi il 3.04.2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 15818 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2013, vertente

TRA

COMUNE di ISOLA delle FEMMINE in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Trovati

ATTORI

E

SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSC SPA in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Landa

CONVENUTA

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 04.10.16 e atti ivi richiamati.

MOTIVI della DECISIONE

Il COMUNE DI ISOLA DELLE FEMME, socio in ragione del 4,73% di SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. SPA in liquidazione – società di ambito territoriale (nota come ATQ PA 1) costituita ai sensi dell'art. 113 d. lgs. 267/00 così come sostituito dall'art. 35 l. 448/01, preposta alla gestione integrata dei rifiuti di dodici comuni della Provincia di Palermo – conviene in giudizio le società, chiedendo, con vittoria delle spese di lite

– accertarsi l'insussistenza del credito vantato dalla società sulla base delle fatture emesse a partire dal mese di settembre 2008;

– accertarsi che il costo complessivo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e i costi di gestione gravanti sul comune, comprensivi di IVA, non superano l'importo annuo di € 831.707,36;

– accertare e dichiarare, previa accertamento della qualità e quantità dei servizi resi e dei disservizi denunciati, nonché delle spese autonomamente sostenute e anticipate dall'ente civico, che il comune di Isola delle Femmine è esiliore nei confronti della società RSI della somma da accertare, comunque non inferiore a € 913.890,11.

Il comune, in via meramente subordinata, chiede accertarsi l'ammontare della minor somma dovuta e condannarsi la società al risarcimento del danno patrimoniale e d'immagine cagionato all'ente, quantificato in € 500.000,00.

Assume il comune, a sostegno delle proprie domande, che

a) analoghe richieste, relative al periodo anteriore al settembre 2008, sono state recepite con la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sezione distrettuale di Palermo n. 220/12, nelle mere del presente giudizio confermata in grado di appello, di fatto disattesa dalla società che con riferimento al periodo successivo ha reiterato le condotte già censurate;

b) in particolare la società, anche con riferimento al periodo successivo al settembre 2008, ha fatturato importi di gran lunga maggiori di quelli previsti dall'art. 5 del contratto di servizi intercorso tra le parti il 14.1.05 e dal piano industriale in esso richiamato e non modificato;

c) la società non ha reso il servizio di raccolta differenziata o vi ha provveduto solo in parte, dunque si è resa inadempiente rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dal contratto di servizio, facendo registrare

114

peraltro una lievitazione dei costi di gestione e di personale oggetto di verifiche da parte della sezione del controllo della Corte dei Conti;

dalla società ha richiesto, con le fatture contestate, il pagamento ai interessi commerciali non dovati;

La società convenuta – ritualmente costituitasi – chiede il rigetto delle domande spiegate dall'attore deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio illustrate in comparsa. In particolare, sostiene la difesa della società convenuta che: il combinato disposto degli artt. 7 e 6 dello statuto legittima la ripartizione dei costi sostenuti (indipendentemente dalla relativa tipologia) tra tutti i soci con conseguente raggiungimento del pareggio di bilancio così come avviene nei consorzi che prestano un servizio nei confronti dei consorziati; il piano industriale contiene una previsione a stratta dei possibili costi ed è un documento programmatico il cui contenuto va verificato e adeguato rispetto alla realtà aziendale effettiva; i crediti contestati sono riportati nei bilanci di esercizio della società approvati pure con il voto favorevole del comune e non contestati; il comune a sua volta non si è attivato, come pure era suo obbligo, per l'incremento delle risorse necessarie al miglioramento del servizio e ha inoltre pagato solo in parte gli oneri dovuti per il periodo compreso tra il 30.6.08 e il 13.10.10.

Così sinteticamente delineato l'oggetto della causa, estratta mediante produzione documentale e approfondimenti contabili a mezzo di c.t.u. – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza il collegio ritiene di condividere (cfr. rel. dott.ssa Ferraro del 29.01.16) – va in primo luogo osservato che, come la S.C. ha avuto modo di evidenziare più volte (cfr. ex multis Cass. sez. I, 22802/10 in materia di crediti contributivo prelevati dall'INPS sulla base di verbale ispettivo), *"in tema di opione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed invade farlo valere, ancorché sia contenuto in giudizio di accertamento negativo"*

Tanto chiarito in linea generale, con riferimento al caso di specie, il collegio osserva e rileva quanto segue.

Secondo il modello delineato dalla normativa istitutiva degli ATO (sulla quale ci si soffermerà di qui a breve), il rapporto tra i comuni e la società di

ambito sono regolati per un verso dallo statuto della società della quale i comuni sono "soci", per altro verso dai contratti di servizio in forza dei quali i comuni assumono la veste di "clienti".

In particolare, la normativa istitutiva degli ATO (art. 23 d. l. n. 22/97 e successive modifiche) - in conformità ai principi costituzionali di adeguatezza ed efficienza dell'organizzazione del servizio di che trattasi unitamente alla nuova rilevanza del principio della concorrenza nel settore della erogazione dei servizi pubblici - si propone il superamento del modello della gestione frammentaria per singoli ambiti comunali, imponendo forme di cooperazione tra gli enti locali (cfr. Tar Palermo, sez. I, sent. n. 1061/09), obbligati a trasferire il potere e dunque la responsabilità della gestione del servizio alle società di ambito, costituite per effetto di norme di legge e provvedimenti commissariali adottati in regime di emergenza di protezione civile, tra enti pubblici locali territoriali e deputate alla cura di predominanti interessi pubblici.

Le società di ambito, pur avendo formalmente natura giuridica e autonomia privata, svolgono un'attività pubblica non dissimile da quella che svolgono i Comuni quali enti pubblici. Trattasi dunque di soggetti che, sul piano sostanziale, in ragione della totale partecipazione pubblica al capitale e della natura pubblica dell'attività svolta, sono assimilabili a un ente pubblico, pur assumendo la forma giuridica di spa, dunque la veste di un soggetto privato. Nell'intendimento del legislatore, l'adozione della forma societaria doveva servire a rendere l'attività economica più efficace e funzionale, fermo restando lo spiccato rilievo pubblicistico mantenuto dall'impresa, sono molteplici profili (cfr. S.C.) che tuttavia chiarito che *"la forma di società partecipata dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvibilità, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e atteso la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato concedente le forme e le diverse modalità"* (cfr. Cass. sez. I, n. 22209/13).

La natura pubblicistica del servizio svolto non è dunque ostativa all'accumulo di perdite da parte della società. Inoltre, ove anche la società

fosse una società di tipo consortile riconducibile allo schema delineato dall'art. 2615 ter c.c., ciò non la esimerebbe dalla corretta applicazione delle norme in materia di bilancio. Come infatti affermato dalla S.C., «sia pure con riferimento a una società consortile in forma di s.r.l., in tali tipi di società "è sempre consentito, in ragione della causa mutualistica prevedere staturariamente l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ulteriori rispetto ai conferimenti di capitale gravanti su ciascuno di essi. In particolare, l'atto costitutivo o lo statuto che lo integra può istituire in capo ai soci obblighi di contribuzione commisurati alle perdite di gestione di volta in volta registrate in un bilancio regolarmente approvato (non implicando ciò alcuna assunzione di responsabilità illimitata dei soci nei confronti dei creditori sociali, come pure può rinviare agli amministratori o all'assemblea la facoltà di porre a carico dei consorzianti obblighi di ripianamento totale o parziale dei costi di gestione dell'impresa consorziale, purché si tratti di perdite o di costi imputabili al bilancio della società) e a condizione che siffatta previsione figure espressamente nel contratto sociale, di modo che l'obbligo del socio possa trovare nelle risultanze di quel bilancio (con i relativi strumenti di controllo) la sua concreta determinazione" (cfr. Cass. sez. I° civ. sent. n. 122/05)». Le deduzioni svolte in proposito da la difesa della società non colgono dunque nel segno.

Posto tuttavia nel caso di specie, non si verte in tema d'impugnativa di bilancio - a prescindere da qualunque valutazione prognostica in ordine all'esito di eventuali impugnative, allo stato solo prospettate - ai fini della verifica della fondatezza della domanda per cui è causa, non può prescindersi dal fatto che il credito contestato, sia pure in parte, risulta inserito nei bilanci della società relativi agli anni 2008 e ss., peraltro approvati fino al 2011 pure con il voto favorevole del comune esponente attore.

Come infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire, "il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società nella specie cooperativa a responsabilità limitata ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissentienti. Ne consegue che la relativa dettatura, in deroga all'art. 2709 cod. civ., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società - purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo" (cfr. Cass. sez. I° civ. n. 15394/13) e, come emerge

11

dalla relazione del ctu, nei bilanci in questione risulta inserito un credito nei confronti del comune di Isola delle Femmine - pari al 31.12.15 a € 359.098,30 - per spese di gestione, registrate in contabilità e iscritte in bilancio, ripartite ex art. 7 dello statuto sociale (cfr. pp. 27-28 della relazione originaria e pp. 7-12 di quella finale resa in risposta alle osservazioni del ctu). Trattasi di un credito vantato dalla società nei confronti del comune in virtù del rapporto societario in relazione al quale è dunque vincente, in mancanza di prove che lo invalidino, il contenuto dei bilanci approvati.

La domanda del comune di Isola delle Femmine, con riferimento a tale quota del credito contestata, va pertanto rigettata.

A diverse conclusioni si deve invece giungere per quello che riguarda il credito vantato dalla società a titolo di corrispettivo per la gestione integrata del rifiuto, per lo smaltimento dei rifiuti conferiti nella discarica Baronia Provenzano e Tirreno, per il servizio di pulizia degli spazi di alaggio della zona portuale e per la gestione della discarica Baronia Provenzano.

Tale quota del credito attinge infatti al rapporto di servizio esistente tra la società e i comuni soci che - come già evidenziato - riguardano pure la voce di "clienti" e, in proposito, occorre considerare per un verso che *"il bilancio di una società di capitali regolarmente approvata, al pari dei libri e della contabile, costituisce documento soggetto a registrazione, per prova, ai sensi dell'art. 2701 c.c., in ordine ai dati (non già ai crediti) della società medesima il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro documento acquisito agli atti di causa"* (cfr. Cass. sez. 1^a n. 1190/16); per altro verso che le fatture, in sede di merito, non hanno valore probatorio essendo loro idoneo solo per l'emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. Cass. sez. 6^a ord. n. 5915/14).

Orbene - nel rinviare alle dettagliate osservazioni svolte dal ctu alle pp. 11 e ss. della relazione già richiamata - osserva il collegio che:

- il rapporto di servizio tra società e comune è regolato dal contratto di servizio stipulato il 14.03.05, nonché dal piano industriale, dal protocollo di intesa tra comune e RSI (per la temporanea assegnazione del personale dipendente) e dal contratto per l'uso di mezzi e attrezzature a esso allegati;

- il piano industriale plurientrate allegato al contratto quantifica presuntivamente il costo annuo dei servizi per il comune di Isola delle

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

l'ammontare nella misura di € 735.924,15 oltre IVA al 10% ed è inteso su tale previsione che si è fondata la determinazione della tariffa:

-il piano contempla la possibilità di rivedere tali previsioni compresa quella relativa all'ammontare del corrispettivo (in relazione alle variazioni del costo della vita e degli altri fattori rilevanti) e lo statuto prevede la possibilità di aggiornare il piano con l'inserimento di nuovi servizi e l'estensione territoriale di quelli esistenti;

-tali modifiche devono trovare copertura nei bilanci di previsione che la società deve sottoporre all'approvazione dei soci affinché procedano, innanzitutto attraverso l'adeguamento delle tariffe e delle tasse locali, al reperimento delle risorse.

Nella specie le modifiche in questione - pure discusse in alcune assemblee - non sono mai state varate, sebbene di fatto la società abbia fatturato importi di gran lunga superiori a quelli previsti dal piano industriale per un ammontare complessivo, nel periodo ottobre 2008 - maggio 2013, al netto degli importi dovuti per tributi speciali, pari a € 2.855.262,46 (illustrato dettagliatamente nella tabella riportata a p. 41 della relazione del cta) che, alla luce del quanto evidenziato, non risultano dunque dovuti.

La domanda di accertamento negativo, con riferimento a tale quota del credito vantato dalla società nei confronti del comune, è dunque fondata.

E' infine fondata la domanda avente a oggetto l'accertamento, in capo al comune, di un credito pari al 25% del costo annuo del servizio per un totale, nel periodo in esame (ottobre 2008 - maggio 2013), di € 970.325,25 (v. tabella p. 10 atto di citazione, differenza tra gli importi indicati alla voce "costo del servizio da ottobre 2008 a maggio 2013").

Rilevato che, secondo la tesi di parte attrice, il costo del servizio preventivato nel piano industriale andrebbe abbattuto, quanto meno nella misura forfettaria del 25%, in ragione delle inadempienze della società che solo in parte ha reso i servizi dovuti; osserva innanzitutto il collegio che l'inadempimento della società risulta dimostrato dalla produzione documentale del comune, costituita - come evidenziato pure dal cta (p. 45 relazione) da "copiosa documentazione fotografica, ampia corrispondenza intervenuta con l'ATO, nonché numerose ordinanze di emergenza rifilati che

7
110

hanno avuto quale conseguenza il sostenimento di ulteriori e maggiori oneri straordinari?

Ciò posto, se è vero (come evidenziato dal ctu) che il comune non ha offerto in prova documentazione idonea a identificare con certezza i servizi non erogati e a quantificare, di conseguenza, il valore complessivo delle prestazioni rese – limitandosi a documentare, sulla base delle fatture non contestate di importo pari a complessivi € 252.662,28, l'ammontare degli oneri sostenuti per ovviare solo a una parte degli inadempimenti della società: ritiene tuttavia il collegio di potere fare proprio, sul punto, il criterio di quantificazione equitativa utilizzato dal Tribunale di Palermo sezione Distrettuale di Partinico nella sentenza resa nel giudizio RGN 16009 (intercorso tra le parti – confermata in grado di appello con sentenza n. 333/16

avente a oggetto tra l'altro la determinazione del minor valore delle prestazioni rese dalla società nel periodo giugno 2005 - settembre 2008 (c.f. Cass. sez. III civ. n. 840/15 secondo la quale: *"il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può fondare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, della quale la sentenza del pronunciato costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione delle prove"*).

Tuttavia infatti di una valutazione convincente che si fonda sull'esame del complessivo edo libro contabile: tiene in considerazione pure lo stesso impegno del comune nella sensibilizzazione dei propri cittadini all'adeguata manutenzione ambientale; si riferisce a un'epoca rispetto alla quale, alla luce della produzione documentale versata nel presente procedimento e già richiamata, non si è registrato alcun miglioramento nella qualità e quantità dei servizi resi.

In ragione della particolarità della questione e del limitato accoglimento delle domande proposte, ritiene il Tribunale di compensare integralmente le spese di lite ex art. 92 cpc, comprese quelle di cui già liquidate con separato decreto) che restano definitivamente a carico solidale delle parti, con diritto di regresso interno in pari misura.

P.Q.M.

8
R

ACCERTA e DICHIARA che il costo annuo dei servizi resi dalla società convenuta al comune di Isola delle Femmine è pari a € 735.924,15 oltre IVA al 10% e che pertanto, l'importo fatturato in eccesso nel periodo ottobre 2008 - maggio 2013, pari a complessivi € 2.855.262,46 (meglio dettagliati nella colonna "scostamenti" della tabella riportata a p. 41 della relazione del ctu, non è dovuto.

ACCERTA e DICHIARA che comune di Isola delle Femmine, in relazione al periodo ottobre 2008 - maggio 2013, è creditore della società di un importo pari al 25% del costo annuo determinato al capo che precede

COMPENSA le spese di lite

PONE definitivamente a carico solidaie delle parti, con diritto di regresso intero in pari misura, le spese di cui già liquidate con separato decreto.

RIGETTA ogni altra domanda

Palermo, 16/07/2017

Il giudice del est.

dott.ssa *Raffaella Mognoli*

Il Presidente

dott.ssa *Cristina Tello*

Cristina Tello

ANGELITA
ANGELITA
ANGELITA
Giuseppa Costo

PA
ANGELITA
Giuseppa Costo